



# Ministero dell'istruzione e del merito

## Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ai Dirigenti Scolastici

Regione Umbria

Alle OO.SS. Regionali:

FSUR CISL-SCUOLA

FLC-CGIL

FED UILSCUOLA RUA

SNALS - CONFSAL

FED GILDA-UNAMS

ANIEF

ANP

DIRIGENTISCUOLA

e.p.c.

All' Ufficio III Ambito Territoriale Provincia di Perugia

All'Ufficio IV Ambito Territoriale Provincia di Terni

Al sito WEB-sede

Oggetto: **Permessi Sindacali - Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola** – Periodo 01.09.2024 – 31.08.2025. Ripartizione del contingente dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU nelle Istituzioni scolastiche ed educative ai sensi del CCNQ 4.12.2017, come modificato dal CCNQ 30.11.2023 - e in particolare dell'art. 18, comma 5.

Facendo seguito alla comunicazione dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito, pervenuta allo scrivente in data 18.08 c.m., si rende noto il monte ore dei Permessi Sindacali Retribuiti, riferito al periodo 01.09.2024 – 31.08.2025:



**Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria**

**REGIONE UMBRIA**

**Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale - A.S. 2023 - 2024**

**COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA**

**Provincia di PERUGIA**

<b>Sigla sindacale</b>	<b>Ore permessi Sindacali retribuiti</b>
FSUR CISL-SCUOLA (1)	342
FLC-CGIL	288
FED UIL-SCUOLA RUA	150
SNALS - CONFSAL	174
FED GILDA-UNAMS	185
ANIEF	160

**Provincia di TERNI**

<b>Sigla sindacale</b>	<b>Ore permessi Sindacali retribuiti</b>
FSUR CISL-SCUOLA (1)	101
FLC-CGIL	143
FED UIL-SCUOLA RUA	150
SNALS - CONFSAL	50
FED GILDA-UNAMS	10
ANIEF	30

- (1) L'organizzazione sindacale FSUR CISL si è riservata di comunicare eventuali modifiche della ripartizione territoriale del contingente nazionale in esito a verifiche in corso



## Ministero dell'istruzione e del merito

### Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- 1) Ai sensi degli (artt.10-11-28) del CCNQ 04.12.2017, così come modificato dal CCNQ 19.11.2019, l'organizzazione sindacale, nella richiesta di fruizione del permesso retribuito, dovrà specificare il periodo dell'assenza (data, ora e minuti) del dirigente sindacale con l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di **permesso per l'espletamento del mandato** (art. 10 del citato CCNQ) o di **permesso per la partecipazione a riunioni degli organismi statutari** (art. 13 del citato CCNQ).
- 2) Al fine di evitare contestazioni successive con le OO.SS., con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art. 13 CCNQ 4.12.2017, si invitano i richiedenti di indicare l'esatta imputazione della prerogativa sindacale, ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC-CGIL, FSUR CISL SCUOLA, FED UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FED GILDA-UNAMS, ANIEF) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce.
- 3) I dirigenti sindacali collocati in posizione di **semi distacco** o **semi aspettativa sindacale** “non possono usufruire di permessi previsti dall’art. 10 (comma 7 art. 8 del CCNQ 4.12.17). In caso di urgenza, possono fruire di permessi per l'espletamento del mandato, senza riduzione del debito orario, previo recupero nell'arco dello stesso mese.
- 4) Le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei dirigenti di ciascuna organizzazione sindacale, dovranno pervenire ai Dirigenti Scolastici entro i tempi concordati in sede decentrata, **tenendo conto che la data del provvedimento non può essere successiva a quella d'inizio dell'istituto** (cioè dell'utilizzazione del permesso sindacale);
- 5) Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previsti dal CCNQ 4.12.17, in particolare l'art. 22 comma 1 stabilisce che “*è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite sito web GEDAP, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti.*” Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
- 6) Il contingente annuo delle R.S.U. per il periodo 1.9.2024 - 31.8.2025 (*conteggiato nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*) dovrà essere notificato dai Dirigenti Scolastici a tutte le RSU della propria Scuola, con esclusione delle istituzioni scolastiche che lo hanno già notificato.
- 7) Le OO.SS. dovranno comunicare per iscritto a quest'Ufficio (PEC: [drum@postacert.istruzione.it](mailto:drum@postacert.istruzione.it)) i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi e con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive variazioni.



Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Si ringrazia per la collaborazione

**Il Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria**  
**Dr. Sergio Repetto**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*